

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**ART. 1 – DEFINIZIONI**

Nel Contratto, salvo che il contesto preveda una diversa interpretazione, i seguenti termini avranno il significato attribuito di seguito:

“Anno Contrattuale”: il periodo indicato dall'articolo 6 delle Condizioni Commerciali;

“AEEG”: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

“Cabina di Misura”: la struttura fisica contenente le apparecchiature atte alla misurazione del Gas localizzata immediatamente a valle del Punto di Consegna;

“Capacità Giornaliera Impegnata” o **“I_g”**: si intende il volume di Gas, espresso in Smc/Giorno, indicato nell'Allegato A e nelle Condizioni Commerciali;

“Codice di Rete”: le regole e le modalità per la gestione ed il funzionamento della Rete, pubblicate da Snam Rete Gas S.p.A. ed Edison T&S S.p.A. (ora Società Gasdotti Italia S.p.A.), approvate dall'AEEG, rispettivamente, il 1° luglio 2003 con la delibera n° 75/03 e il 12 dicembre 2003 con delibera n° 144/03, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, e successive modifiche;

“Codice di Rete di Distribuzione”: il Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG) approvato dall'AEEG con la Deliberazione 6 giugno 2006, [n. 108/06](#) in cui vengono regolati e chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo;

“Condizioni Commerciali”: le condizioni commerciali per la somministrazione del Gas sottoscritte dalle Parti;

“Condizioni Generali”: le presenti condizioni generali di contratto;

“Contratto”: il contratto stipulato tra le Parti per la somministrazione del Gas costituito dalle Condizioni Commerciali, dalle presenti Condizioni Generali e dagli Allegati al Contratto;

“Contratto di Distribuzione”: il contratto sottoscritto tra il Cliente e l'Impresa di Distribuzione per trasportare il Gas, prelevato al punto di Consegna, sull'Impianto di Distribuzione;

“Contratto di Trasporto”: il contratto sottoscritto tra il Fornitore ed il Trasportatore per trasportare il Gas sulla Rete sino al Punto di Consegna;

“Corrispettivo” l'ammontare determinato moltiplicando il Prezzo per la parte della Quantità Contrattuale Annuo somministrata in ciascun Mese Contrattuale;

“Forza Maggiore”: si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto o in parte del Contratto.

“Gas”: il gas naturale oggetto della somministrazione regolata dal presente Contratto;

“Gas Naturale”: la miscela di idrocarburi composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori;

“Giorno”: il periodo di 24 (ventiquattro) ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo e **“Giornaliero”** sarà interpretato di conseguenza;

“Giorno Lavorativo”: un Giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano;

“Impianto di Distribuzione”: la rete di gasdotti locali su cui insiste il Punto di Riconsegna;

“Impresa di Distribuzione”: l'impresa/le imprese di distribuzione che effettua/effettuano il servizio di distribuzione del Gas Naturale sull'Impianto di Distribuzione;

“Massimo Prelievo Giornaliero” o **“MaxPg”**: in relazione a ciascun Mese Contrattuale, il massimo volume di Gas, espresso in Smc, prelevato dal Cliente al Punto di Consegna in un Giorno di tale Mese;

“Mese Contrattuale”: ogni periodo, compreso in un Anno Contrattuale, con inizio alle ore 06.00 del primo Giorno di ogni mese di calendario e termine alle ore 06.00 del primo Giorno del mese successivo e i termini **“Mensile”** e **“Mensilente”** saranno interpretati di conseguenza;

“Periodo di Somministrazione”: il periodo indicato dall'articolo 6 delle Condizioni Commerciali;

“Periodo Invernale”: i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di ogni Anno Contrattuale;

“Peso Consuntivo” o **“PesoCons”**: il rapporto tra i volumi di Gas, espressi in Smc (calcolati a PCS Standard), prelevati a consuntivo dal Cliente nel Periodo Invernale di un Anno Contrattuale e il Volume Annuale Consuntivo dell'Anno Contrattuale in cui è compreso tale Periodo Invernale;

“Peso Programmato” o **“PesoProg”**: il rapporto tra i volumi di Gas, espressi in Smc (calcolati a PCS Standard), di cui si prevede il prelievo da parte del Cliente nel Periodo Invernale di un Anno Contrattuale e il Volume Annuale Previsionale dell'Anno Contrattuale in cui è compreso tale Periodo Invernale, indicato all'Allegato A;

“Potere Calorifico Superiore” o **“PCS”**: la quantità di calore, espressa in MJ, che si libera nella combustione completa di 1 (uno) Smc di Gas Naturale secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas Naturale, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas Naturale e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas Naturale;

“PCS Standard”: un valore di potere calorifico superiore pari a 38,1 MJ/Smc;

“Prelievo Giornaliero” o **“Pg”**: il volume di Gas, espresso in Smc/Giorno, ritirato dal Cliente in ciascun Giorno;

“Punto di Consegna”: il/i punto/i fisico/i della Rete nel/i quale/i avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore a Fornitore e, successivamente, la misurazione e la consegna del Gas da Fornitore al Cliente, come meglio specificato/i nell'Allegato A;

“Punto di Riconsegna”: il/i punto/i fisico/i dell'Impianto di Distribuzione nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Impresa di Distribuzione per conto del Cliente al cliente finale e la sua misurazione come meglio specificato nell'Allegato C;

“Quantitativo Contrattuale Annuo”: il quantitativo di Gas indicato nelle Condizioni Commerciali e nell'Allegato A;

“Rete”: l'insieme di gasdotti per mezzo dei quali viene svolta l'attività di trasporto di Gas Naturale ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. ii), del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;

“Smc”: un metro cubo di Gas Naturale alle condizioni di riferimento di 288,15 K (=15 °C) e di 101,325 kPa (1,01325 bar);

Numero verde

800630466

“Trasportatore”: l'impresa/le imprese di trasporto che effettua/effettuano il servizio di trasporto del Gas Naturale sulla Rete;

“Volume Annuale Consuntivo” o “VAcons”: il volume di Gas, espresso in Smc (calcolato a PCS Standard), prelevato dal Cliente in un dato Anno Contrattuale;

“Volume Annuale Minimo” o “VAmin”: ha il significato di cui all'articolo 3.3 delle Condizioni Generali;

“Volume Annuale Previsionale” o “VArif”: il volume di Gas, espresso in Smc (calcolato a PCS Standard), di cui si prevede il prelievo da parte del Cliente in un dato Anno Contrattuale, indicato nell'Allegato A e che è pari al Quantitativo Contrattuale Annuo.

ART.2 – OGGETTO

2.1 Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l. si impegna a somministrare e a consegnare il Gas al Punto di Riconsegna per l'intera durata contrattuale alle condizioni previste dal Contratto.

2.2 Il Cliente si impegna ad acquistare, prendere in consegna e pagare il Gas consegnato da Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l. al Punto di Riconsegna per l'intera durata contrattuale alle condizioni previste dal Contratto.

2.3 Il presente Contratto rappresenta l'unico documento di accordo tra le parti in relazione alla presente somministrazione di Gas e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale, stipulato precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto.

ART.3 – VOLUMI E PROGRAMMAZIONE

3.1 In ciascun Giorno, il Fornitore mette a disposizione del Cliente un volume di Gas pari alla Capacità Giornaliera Impegnata ed il Cliente si impegna ad effettuare Prelievi Giornalieri entro tale capacità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.1 delle Condizioni Generali, il Cliente potrà effettuare Prelievi Giornalieri superiori e/o inferiori alla Capacità Giornaliera Impegnata, entro un volume di Gas, espresso in Smc/Giorno, pari a $lg \pm 10\%$ (più o meno dieci per cento).

3.2 Il Cliente potrà richiedere al Fornitore, entro le tempistiche previste dal Codice di Rete, un incremento della Capacità Giornaliera Impegnata. A fronte di tale richiesta il Fornitore, potrà accettare tale richiesta dandone comunicazione scritta al Cliente. In caso di accettazione, il Fornitore si impegna a richiedere al Trasportatore un conseguente incremento della portata giornaliera, ai sensi del Codice di Rete. La decorrenza dell'incremento della Capacità Giornaliera Impegnata richiesto dal Cliente, sarà pari a quella accordata dal Trasportatore al Fornitore, senza responsabilità alcuna da parte di quest'ultima per ogni e qualsivoglia ritardo o impedimento nella messa a disposizione dell'incremento della Capacità Giornaliera.

3.3 In ciascun Anno Contrattuale il Cliente intende acquistare e il Fornitore si impegna a somministrare un volume di Gas pari al Volume Annuale Previsionale.

3.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.2 delle Condizioni Generali, in ciascun Periodo Invernale il Cliente si impegna a non superare il Peso Programmato.

3.5 L'Allegato A prevede la programmazione dei prelievi di Gas per ciascun Anno Contrattuale, suddivisa per ciascun Mese Contrattuale e ciascun Punto di Riconsegna.

Fermo restando quanto sopra, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni nella programmazione dei prelievi di Gas.

3.7 Il Fornitore avrà la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la somministrazione del Gas a fronte di interventi del Trasportatore o, ove presente, dell'Impresa di Distribuzione per ispezione, potenziamento o manutenzione, rispettivamente, della Rete o dell'Impianto di Distribuzione.

Tali interventi saranno, ove possibile, comunicati al Cliente entro il 5 giorno lavorativo del mese precedente l'intervento per gli interventi programmati e con il massimo preavviso possibile per gli interventi a carattere straordinario. Tali interruzioni parziali o totali nella somministrazione di Gas, non comporteranno obbligo alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto salvo per quanto rimborsato da Trasportatore, così come previsto all'art. 14 del Codice di Rete.

ART. 4 - SPECIFICHE DEL GAS

4.1 Qualora il Punto di Riconsegna insista su una rete di gasdotti locali, la determinazione delle specifiche di qualità, dei valori di pressione e del Potere Calorifico Superiore del Gas sarà regolata dalla normativa vigente. Qualora invece il Punto di Consegna insista sulla Rete di Trasporto Nazionale, si applicheranno i seguenti articoli 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

4.2 Il Gas messo a disposizione del Cliente presso il Punto di Riconsegna avrà le specifiche di qualità e i valori di pressione previste dal Codice di Rete o altrimenti dichiarati dal Trasportatore.

4.3 Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della specifica di qualità e di pressione del Gas effettuate dal Trasportatore ai sensi del Codice di Rete.

4.4 Qualora il Gas messo a disposizione dal Trasportatore al Cliente presso il Punto di Consegna risulti non conforme alle specifiche di qualità e di pressione previste dall'articolo 4.2 delle Condizioni Generali:

- (a) il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore, che si attiverà nei confronti del Trasportatore per le necessarie verifiche
- (b) potrà rifiutarsi di accettarlo.

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di ottenere dal Fornitore il risarcimento di eventuali danni comprovati da idonea documentazione e comunque nei limiti del risarcimento effettivamente ottenuto dal Fornitore nei confronti del Trasportatore in dipendenza di tale Gas fuori specifica; in ogni caso, tale diritto potrà essere esercitato dal Cliente esclusivamente dopo che il Fornitore avrà ottenuto il suddetto risarcimento da parte del Trasportatore.

4.5 Il calcolo dell'energia del Gas sarà effettuato con riferimento al Potere Calorifico Superiore.

4.6 Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri per il calcolo del Potere Calorifico Superiore del Gas effettuate dal Trasportatore ai sensi del Codice di Rete. Ciascuna Parte avrà il diritto di ottenere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore che il Potere Calorifico Superiore determinato Mensilmente sia rappresentativo del Gas messo a disposizione in tale Mese, secondo quanto previsto dal Codice di Rete.

ART. 5 - MODALITÀ DI MISURA

5.1 Qualora il Punto di Riconsegna insista su una rete di gasdotti locali, la misurazione dei volumi di Gas sarà regolata dalla normativa vigente impegnandosi altresì il Cliente ad inviare i dati di consumo mensile di ciascun Punto di Riconsegna entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di prelievo. Qualora invece il Punto di Riconsegna insista sulla Rete di Trasporto Nazionale, si applicheranno i seguenti articoli 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

5.2 Le Parti concordano di assumere come valide le misurazioni effettuate dal Trasportatore su base Mensile ai sensi del Codice di Rete. La misurazione dei volumi di Gas sarà effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi e dei Prelievi Giornalieri ed i relativi dati saranno comunicati al Cliente dal Trasportatore secondo quanto definito dalla normativa vigente. Qualora l'apparecchiatura non consenta una misura Giornaliera, i

Prelievi Giornalieri saranno calcolati sulla base dei profili Giornalieri definiti dal Codice di Rete.

5.3 In caso di mancanza dei dati relativi alle misurazioni, le Parti procederanno congiuntamente in buona fede alla definizione dei prelievi di Gas sulla base delle procedure previste nel Codice di Rete.

5.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.3 delle Condizioni Generali, gli eventuali errori di misurazione derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito e limitatamente agli ultimi 12 (dodici) Mesi Contrattuali antecedenti la data di segnalazione dell'errore all'altra Parte. In caso di accertata impossibilità dell'entità e della durata dell'errore di misurazione, le Parti procederanno congiuntamente in buona fede alla definizione dei prelievi di Gas restando tuttavia inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

5.5 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza, e si obbliga a tenersi costantemente aggiornato, in merito agli obblighi relativi alla misura del Gas previsti ai sensi del Codice di Rete in capo al Fornitore e si obbliga a mettere il Fornitore in condizione di adempiere prontamente a tali obblighi.

5.6 Su richiesta del Fornitore il Cliente si impegna a fornire tutti i dati di consumo, riferiti ai 12 mesi precedenti l'Anno Contrattuale, anche tramite richiesta all'Impresa di Distribuzione o al Trasportatore e, in relazione ai prelievi giornalieri, mensili ed orari del mercato del Gas.

ART. 6 – ONERI FISCALI

6.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di Gas Naturale e sulla loro finalità di utilizzo, e qualsiasi altro onere fiscale che il Fornitore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del Contratto, escluse le imposte sul reddito, sono esclusi dal prezzo e si intendono a carico del Cliente con separata indicazione in fattura.

6.2 Il Fornitore potrà inoltre rivalersi nei confronti del Cliente per eventuali sanzioni, indennità, e interessi applicati dall'amministrazione finanziaria a Fornitore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Cliente che ne siano causa.

6.3 Vedi Allegata dichiarazione. (Allegato C)

6.4 Vedi Allegata richiesta. (Allegato D)

6.5 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento e previa espressa dichiarazione del Cliente resa attraverso i moduli di cui agli Allegati C e D, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Finanza competenti e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

ART. 7 – PENALI

7.1 Qualora in un qualsiasi Giorno di un Mese Contrattuale i Prelievi Giornalieri superino un volume di Gas pari a $I_g + 10\%$ (più dieci per cento), il Cliente corrisponderà al Fornitore, a titolo di penale, gli importi, calcolati sulla base del Massimo Prelievo Giornaliero ed espressi in Euro, così come indicato nell'articolo 5.1. delle Condizioni Commerciali del presente Contratto.

7.2 Qualora in un Periodo Invernale il Peso Consuntivo superi il Peso Programmato, il Cliente corrisponderà a Fornitore, a titolo di penale, un importo espresso in Euro calcolato secondo la formula riportata nell'articolo 5.3 delle Condizioni Commerciali.

7.3 In caso di mancato rinnovo della fornitura, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i costi sostenuti da quest'ultimo, a favore di SRG, fino al termine dell'anno termico di riferimento, relativi alla differenza di capacità ancora eventualmente detenuta dal Fornitore e non trasferita all'eventuale nuovo fornitore subentrante. Se il fornitore

subentrante richiedesse il trasferimento dell'intera Cg di cui all'Art. 3.1 che precede, tali costi saranno pari a zero.

ART. 8 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

8.1. Le fatture relative al Corrispettivo, agli oneri fiscali previsti dall'articolo 6 delle Condizioni Generali e alle penali previste dall'articolo 7.1 delle Condizioni Generali saranno emesse nel Mese Contrattuale successivo a quello di prelievo del Gas. Le fatture relative alla penale previste dall'articolo 7.2 delle Condizioni Generali saranno emesse entro 45 (quarantacinque) Giorni dal termine dell'Anno Contrattuale di riferimento.

8.2 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 30 (trenta) Giorni dalla data della fattura stessa secondo le modalità concordate con il Fornitore.

8.3 Eventuali contestazioni o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto, esclusi comunque i casi di errore materiale.

8.4 Il Cliente non avrà diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.

8.5 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.2 delle Condizioni Generali in caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, verranno applicati interessi di mora, fermo il diritto di spiccare tratta con spese come da D.L.231 del 09/10/2002 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 – RISOLUZIONE

9.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima si verificasse una delle seguenti condizioni risolutive:

- (a) insolvenza o iscrizione nel registro dei protesti;
- (b) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione;
- (c) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- (d) deposito di un'istanza di fallimento o inizio di una procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata.

9.2 Fermo restando l'applicazione dell'articolo 8.3 delle Condizioni Generali, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dal Cliente al Fornitore ai sensi del Contratto, qualora il Cliente non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Cliente della relativa diffida inviata dal Fornitore.

9.3 Fermo restando l'applicazione dell'articolo 6 delle Condizioni Commerciali, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, in caso di mancata prestazione o reintegrazione della garanzia bancaria ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6.1 e 6.3 delle Condizioni Commerciali, qualora il Cliente non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 15 (quindici) Giorni dal ricevimento da parte del Cliente della relativa diffida inviata dal Fornitore.

9.4 Il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- (a) manomissione di qualsiasi apparecchiatura per la misurazione del Gas al Punto di Consegna ovvero prelievo di Gas non misurato; o

- (b) utilizzo del Gas per uso diverso da quello previsto dall'articolo 6.3 delle Condizioni Generali; o
- (c) mancata effettuazione delle comunicazioni o degli adempimenti previsti a carico del Cliente dall'articolo 6 delle Condizioni Generali ;o
- (d) si sia verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 6.3 delle Condizioni Commerciali; o
- (e) revoca o rinuncia all'autorizzazione alla vendita del Fornitore;
- (f) mancata stipulazione, invalidità o inefficacia del Contratto di distribuzione fra il Fornitore e l'Impresa di Distribuzione.

9.5 Nei casi di risoluzione del Contratto previsti dai suddetti articoli 9.2, 9.3 e 9.4, sono posti a carico del Cliente gli eventuali importi che il Trasportatore e, ove presente, l'Impresa di Distribuzione, dovesse richiedere al Fornitore a seguito della conseguente anticipata risoluzione, rispettivamente, del Contratto di Trasporto o del Contratto di Distribuzione, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

9.6 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di sospendere la somministrazione del Gas oggetto del presente Contratto con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore rimanendo esonerato il Fornitore stesso da ogni responsabilità per eventuali danni che ne possano derivare al Cliente stesso.

ART.10 – FORZA MAGGIORE

10.1 Ove sopraggiungano cause di Forza Maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per Fornitore la somministrazione del Gas, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera somministrazione, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) Giorni comunicato mediante lettera raccomandata. Qualora Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'articolo 1464 del codice civile.

10.2 Ove sopraggiungano cause di Forza Maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo del Gas, il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera somministrazione, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l'articolo 1464 del codice civile.

10.3 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; o
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; o
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; o
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, che riguardano l'impresa di trasporto della Rete di Riferimento; o
- e) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono; o
- f) vizi, avarie, cedimenti interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie degli impianti/condotte, equipaggiamenti o

installazioni, destinati al trasporto di gas naturale sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. e sull'impianto di Distribuzione, che Fornitore Italia non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITO

Il Fornitore, previo comunicazione scritta al Cliente, si riserva la facoltà di cedere, a propria discrezione, il presente Contratto a qualsiasi Società di vendita/grossista terza. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto da parte del Fornitore.

Il Fornitore avrà la facoltà di cedere il credito derivante dalla somministrazione oggetto del presente Contratto ad un primario istituto bancario. Resta inteso tra le Parti che nel caso il primario istituto bancario richieda di prendere visione del contratto, il Cliente dovrà dare il proprio assenso alla trasmissione e/o visione del Contratto. Il Cliente si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito.

ART. 12 – INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

12.1 Il Contratto si intenderà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che l'AEEG potrà definire.

12.2. Ove sopraggiungano:

- (a) provvedimenti di autorità; o
- (b) modifiche del quadro normativo di riferimento; o
- (c) nuovi indici di riferimento, dai contenuti che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, ciascuna Parte potrà proporre modifiche del Contratto idonee a mantenere il livello di competitività vigente al momento della stipula. In tale evenienza ciascuna Parte si impegna a essere disponibile alla rinegoziazione.

12.3 Le Parti riconoscono e concordano che, qualora, a seguito di una delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti al Gas che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il Prezzo gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, il Fornitore dovrà modificare il Prezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate (di seguito il "Prezzo Modificato"). Il Prezzo Modificato dovrà essere ricalcolato e sarà addebitato o accreditato al Cliente. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore, per la frazione di Quantitativo Contrattuale Annuo non ancora erogata dalla data successiva all'entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento, il Prezzo Modificato.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA

14.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto di tale normativa e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati raccolti ed elaborati in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

14.2 Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e l'adempimento di obblighi di legge, le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza del presente

Numero verde

800630466

Contratto, i suoi termini e su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dall'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al Contratto stesso.

ART. 15 – VARIAZIONI, INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO E NULLITA' PARZIALE

15.1 I rapporti fra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal Contratto.

15.2 Qualsiasi modificazione od integrazione del Contratto deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

15.3 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Contratto non comprometterà la invalidità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso ricorra tale eventualità, ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al Contratto, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

ART. 16 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

16.1 Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.

16.2 Il Fornitore immette il Gas nella Rete con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti emessi in materia dalle competenti autorità, salvo i casi di Forza Maggiore. Il Fornitore pertanto, in qualità di cliente grossista, non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi o manutenzione della Rete o dell'Impianto di Distribuzione, essendo il Fornitore un cliente grossista che acquista e vende Gas Naturale, senza esercitare attività di trasporto o distribuzione.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto ai riferimenti indicati dagli articoli 8 e 9 delle Condizioni Commerciali.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 19 - UTILIZZO LOGO E MARCHI FORNITORE

Nulla in questo Contratto può fornire al Cliente qualsivoglia diritto sul marchio e/o logo del Fornitore, siano essi registrati o non registrati, su nomi, simboli, colori ed immagini, schemi e colori distintivi, strumenti, stili, emblemi, che contraddistinguono in quanto essi sono di proprietà esclusiva del Fornitore.

L'utilizzo del logo, emblema, disegno contenente il termine "Mazzola e Bignardi Commerciale S.r.l." deve derivare esclusivamente dall'esecuzione di questo Contratto ed il Cliente si impegna dunque a non utilizzare tali diritti se non in ottemperanza ed in conformità al presente contratto. Il Cliente si impegna a non utilizzare pertanto qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale in segno o marchio uguale o confondibile con il marchio "Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l." o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nella clientela.

Il Cliente si impegna a risarcire il Fornitore per qualsiasi richiesta di danni contro la stessa presentata che abbia avuto origine nell'utilizzazione del marchio in modo improprio rispetto a quanto indicato dal presente Contratto.

E' fatto espresso divieto utilizzare il marchio Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l. da parte del Cliente nella propria documentazione commerciale, nei comunicati stampa e/o in qualsiasi altro documento destinato all'esterno che non sia attinente al presente accordo, a condizione di essere espressamente autorizzato per iscritto dal Fornitore stesso.

ART. 20 – ALLEGATI

I sotto elencati documenti, unitamente a tutti quelli in essi richiamati e/o da essi generati o dipendenti, anche se non menzionati in questo elenco sono allegati al presente Contratto di cui fanno parte integrante e nel quale si intendono integralmente trascritti:

Allegato A–Indicazione Punto di Riconsegna e dei volumi di Gas;

Il Cliente dichiara di conoscere i sopra elencati documenti per averne ricevuto copia prima della data odierna, e di accettarli integralmente.

Mantova, _____

Il Cliente
